

\_Lettera\_N\_2545

Alla Deputazione del seminario di Magliano Sabina

Roma, anter. 12 giugno 1877

Promemoria per un convitto educativo in Magliano Sabino

Si premette in generale che:

1° S. E. R. d. ma il card. Vescovo sarà sempre il superiore del seminario e dei chierici, né alcuna cosa potrà mai essere iniziata che possa ledere minimamente le garantigie accordate alle diocesi suburbicarie di Roma.

2° I chierici saranno interamente separati dai convittori e dagli esterni e saranno esclusivamente con ogni cosa dipendente dall'ordinario.

3° Le sostanze del seminario saranno ad esclusivo favore dei chierici, e niente pei convittori.

4° Per tutto ciò che concerne alla religione, disciplina, moralità ed insegnamento Sua Eminenza, si bonum in Domino judicaverit, lascierebbe ad uso una parte dell'edificio non occupato dai chierici diocesani.

In particolare

1° I chierici, gli esterni potranno prendere parte all'insegnamento del convitto. 2° Gli studi abbracciano il corso elementare, ginnasiale fino alla filosofia esclusivamente, i chierici hanno diritto di partecipare a tutti i rami di insegnamento amministrato ai convittori senza mai essere tenuti ad alcuna tassa o annualità o minervale.

3° L'insegnamento sarà dato secondo i programmi stabiliti per la pubblica istruzione; di modo che tanto i chierici quanto gli altri allievi, compiuto il corso di studio devono essere in grado di presentarsi al pubblico esame della rispettiva classe.

Mezzi pecuniarii

1° Il seminario non dovendo più fare spese pel vitto e stipendio annuale dei professori interni e tenendo calcolo l'aumento di spesa che devesi sostenere per avere maestri in numero e coi titoli legali, e poi ancora per beneficiare i cittadini di Magliano e tutti i suoi diocesani concorrerebbe colla somma da convenirsi etc.

2° Il municipio a fine di promuovere l'istruzione religiosa e letteraria e provvedere al suppellettile necessario per le scuole, per la conservazione e pel riattamento dei locali concorrerebbe nella somma di etc.

3° Pei maestri dei corsi ginnasiali ed elementari stanziò per ora la somma di circa fr. 4000.

Amministrazione

1° L'insegnamento sarà amministrato dal Direttore del convitto, dipendentemente dall'autorità scolastica, cioè dai provveditori, ispettori, delegati mandamentali o soprintendenti municipali.

2° Il Direttore del convitto provvederà il personale voluto per l'insegnamento, per l'assistenza, per l'economia e servizio materiale occorrente nel convitto. Il personale insegnante però dovrà sempre dal Direttore essere presentato a S. E. il card. Vescovo, e da lui approvato.

3° Il municipio lascia libera l'amministrazione del convitto, ma veglierà che l'insegnamento per gli esterni sia in conformità dei programmi per la pubblica istruzione.

Il Direttore<sup>1°</sup> Il Direttore sarà una persona accetta e beneviva dal card. Vescovo. Il sindaco avrebbe già accennato D. Bosco al consiglio scolastico di Perugia, che se ne mostrò favorevole.

2° Questo Direttore si proporrebbe in D. Bosco all'E. mo Card. Vescovo come superiore della congregazione salesiana che secondo le sue costituzioni deve dipendere dall'Ordinario Diocesano, il quale nello accettare tale congregazione in sua diocesi può mettere le condizioni che a Lui sembrano migliori per la gloria di Dio.

3° Esso non avrà alcuna ingerenza nell'amministrazione e direzione del seminario

e dei chierici, se non nel caso e nelle cose volute dall'Ordinario.  
Sac. Gio. Bosco